

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

264° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

INDICE**Commissioni permanenti**

2* - Giustizia	Pag. 15
3* - Affari esteri	» 23
6* - Finanze e tesoro	» 25
7* - Istruzione	» 27
9* - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 31
10* - Industria	» 51
11* - Lavoro	» 53
13* - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 57

Commissioni riunite

1* (Affari costituzionali) e 2* (Giustizia)	Pag. 3
10* (Industria) e 13* (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 12

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag. 61
---------------------------------	---------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 69
Terrorismo in Italia	» 70
Schengen	» 71

Sottocommissioni permanenti

1* - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 72
6* - Finanze e tesoro - Pareri	» 75
7* - Istruzione - Pareri	» 76

CONVOCAZIONI	Pag. 77
--------------------	---------

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE dichiara l'improponibilità dell'emendamento 3.0.2 perchè estraneo all'oggetto del provvedimento, mentre risulta assorbito dalle votazioni intervenute nella precedente seduta l'emendamento 3.0.1.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4.

Il relatore per la 1ª Commissione CASADEI MONTI illustra l'emendamento 4.2.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento 4.3.

Il sottosegretario MARRA illustra l'emendamento 4.8

Il senatore SENESE chiede al Governo i motivi per cui ha presentato l'emendamento 4.8 che rappresenta una ulteriore specificazione dei provvedimenti privativi della libertà personale, per quanto la clausola generale lasci presumere che l'elencazione non si esauriva.

Si chiede se non sarebbe quindi meglio approvare l'emendamento 4.3.

Il sottosegretario MARRA sostiene di aver presentato l'emendamento 4.8 in quanto le Commissioni riunite, nel corso dell'esame del precedente provvedimento, avevano accolto un testo analogo all'emendamento 4.2 dall'incerta formulazione. Per coerenza poi anche con le precedenti versioni del decreto-legge in discussione, non può pronunciarsi a favore dell'emendamento 4.3, sul quale peraltro si rimette alla Commissione.

Il senatore VILLONE afferma di preferire la formulazione dell'emendamento 4.8 del Governo.

Il senatore FIEROTTI afferma di aver apprezzato le considerazioni del Governo che hanno condotto alla presentazione dell'emendamento 4.8. Auspica però che nell'ultima frase dell'emendamento sia scelta la parola «limitativo» anziché «privativo».

Il relatore per la 1ª Commissione CASADEI MONTI ricorda la discussione tenuta nel corso dell'ultima seduta sul contenuto del comma 3 dell'articolo 68 della Costituzione e afferma che l'emendamento 4.3 non risolverebbe i problemi posti in quella sede.

Il senatore SENESE si sofferma sui problemi inerenti alle misure di sicurezza personali in relazione all'emendamento 4.8.

Il sottosegretario MARRA sostiene che l'emendamento 4.8 lascia impregiudicato il significato dell'espressione «sentenza irrevocabile di condanna» contenuta nell'articolo 68 della Costituzione.

Il relatore per la 1ª Commissione CASADEI MONTI afferma che il testo del Governo può essere opportunamente preso come base per la votazione, ricordando la complessità della disciplina delle misure di prevenzione che sono immediatamente esecutive fino alla revoca da parte del Tribunale. Sembra quindi opportuno far rientrare tutto il complesso dell'applicazione delle misure di prevenzione aventi natura personale nell'ambito dell'autorizzazione parlamentare.

Il senatore VILLONE sostiene che è chiaro come - secondo l'articolo 68 della Costituzione - per le misure di sicurezza personali sia necessaria sempre l'autorizzazione.

Il senatore SENESE sostiene che la nuova formulazione dell'articolo 68 della Costituzione ha recepito in forma tralaticia l'espressione «sentenza irrevocabile di condanna» e che non fu allora approfondito il tema delle misure di prevenzione.

Si apre quindi un ulteriore breve dibattito - in cui intervengono il presidente CORASANITI il relatore CASADEI MONTI ed i senatori VILLONE, FIEROTTI, RUSSO e SENESE sulla tassatività dell'espressione «sentenza irrevocabile di condanna», contenuta nell'articolo 68 della Co-

stituzione, e sulla effettiva volontà del legislatore costituente di condizionare qualsiasi limitazione della libertà personale del parlamentare esclusivamente all'autorizzazione del Parlamento e ai casi di flagranza e di formale sentenza di condanna.

Il sottosegretario **MARRA** ritiene preferibile il riferimento ai provvedimenti privativi della libertà personale, piuttosto che a quelli limitativi, anche per prevenire eventuali censure di incostituzionalità.

Posto in votazione, l'emendamento 4.3 non risulta accolto.

Il relatore **CASADEI MONTI** ritira l'emendamento 4.2, mentre l'emendamento 4.8 viene messo ai voti ed è accolto dalle Commissioni riunite.

Il senatore **RUSSO** ritira l'emendamento 4.4.

Il senatore **FIEROTTI** fa proprio l'emendamento 4.7 in assenza della proponente. Il sottosegretario **MARRA** lo considera superfluo e si dichiara contrario. Parimenti contrario è l'avviso del relatore **CASADEI MONTI**. Posto in votazione, l'emendamento non risulta accolto.

Si procede all'esame dell'emendamento 4.5, sul quale intervengono il sottosegretario **MARRA** e i senatori **MAGLIOZZI**, **RUSSO** e **VILLONE**. Il senatore **MAGLIOZZI**, quindi, riformula l'emendamento (4.5 nuovo testo), che viene successivamente accolto. L'emendamento 4.6 è ritirato dallo stesso senatore **MAGLIOZZI**.

Si procede all'esame dell'emendamento 4.0.1: il sottosegretario **MARRA** precisa che esso è stato approvato dal Consiglio dei ministri e ne enuncia il fondamento e la finalità, illustrandone il contenuto.

Il relatore **CASADEI MONTI** considera opportuno regolare l'intrusione abusiva e la conseguente utilizzazione di conversazioni intercettate su utenze non appartenenti ai parlamentari, ma alle quali comunque prenda parte un membro del Parlamento. Il comma 1 dell'emendamento, peraltro, potrebbe essere riformulato in modo da chiarirne il riferimento soggettivo. Propone in proposito il subemendamento 4.0.1/1. Quanto al comma 4, esso suscita perplessità per l'eccessivo rigore dei termini.

Il senatore **MAGLIOZZI** si dichiara perplesso sull'emendamento in esame, che introduce una impropria autorizzazione successiva per intercettazioni delle quali si conosce già il contenuto.

Il relatore **CASADEI MONTI** obietta che le conversazioni si realizzano in forme molteplici e sempre più varie a causa dell'evoluzione tecnologica.

Il senatore **FIEROTTI** osserva che nell'esperienza concreta vi sono intercettazioni abusive nei riguardi di parlamentari, alle quali va opposto un rimedio efficace, secondo le indicazioni dell'emendamento in

esame, che peraltro dovrebbe essere integrato con un esplicito riferimento ai parlamentari cessati dalla carica. Propone al riguardo il subemendamento 4.0.1/2.

Il senatore VILLONE considera insufficienti le garanzie previste dall'articolo 68, a protezione delle funzioni parlamentari. Nondimeno egli ritiene comprese nelle prescrizioni della norma costituzionale anche le intercettazioni su utenze diverse da quelle proprie del parlamentare, che comunque comprendano conversazioni nelle quali prende parte un membro del Parlamento. L'emendamento 4.0.1 risulta pertanto condivisibile, in quanto assicura maggiore certezza nell'attuazione della garanzia prescritta dalla Costituzione. Osserva, peraltro, che l'emendamento non è sufficientemente esplicito nel tutelare la riservatezza del contenuto delle comunicazioni.

Il senatore SENESE rileva un andamento oscillante negli indirizzi normativi concernenti la garanzia delle funzioni parlamentari. A suo avviso, mentre nell'indirizzo restrittivo che ha condotto alla modifica dell'articolo 68 è stata seguita una corretta procedura normativa, salva ogni valutazione di merito, con la contrastante tendenza attualmente in atto, volta ad estendere le garanzie per i parlamentari, si rischia di percorrere una soluzione normativa impropria, in quanto interpretativa, in sede legislativa ordinaria, delle prescrizioni costituzionali. D'altra parte, la questione evocata con l'emendamento 4.0.1 riguarda tutti i cittadini e non solo i parlamentari, e ad essa si dovrebbe corrispondere con un intervento normativo generale, a tutela della riservatezza, eventualmente con un provvedimento di urgenza specifico, adottato dal Governo in conformità alla proposta di legge presentata in materia presso la Camera dei deputati. L'emendamento, viceversa, offre una soluzione parziale e inadeguata e suscita il suo pieno dissenso.

Il presidente CORASANITI obietta che la valutazione circa la pertinenza della sede normativa appare condizionata dal contenuto delle soluzioni di cui si discute.

Il senatore SENESE conferma la propria opinione in proposito.

Ad avviso del senatore VILLONE, l'emendamento non integra l'articolo 68 della Costituzione: egli insiste nel ritenere insufficiente la disposizione costituzionale e afferma che la funzione del parlamentare è importante e deve essere garantita. D'altra parte, l'articolo 68 comprende tutte le ipotesi di cui si discute, e il legislatore ordinario legittimamente introduce vincoli normativi per gli interpreti, in conformità alla prescrizione costituzionale che sottopone la giurisdizione alla legge. Occorre interrogarsi, in ogni caso, sull'efficacia delle disposizioni contenute nell'emendamento in esame.

Il relatore per la 2ª Commissione BELLONI ritiene che l'articolo 68, terzo comma comprenda qualsiasi forma di intercettazione, anche su utenze diverse da quelle proprie del parlamentare, purchè ne sia parte un membro del Parlamento. L'emendamento, pertanto, risulta integrativo della disposizione costituzionale, alla stregua di una interpretazione

autentica, impropria per la sede normativa. A suo avviso, infatti, le intercettazioni sui parlamentari sono sempre illegittime, se non preventivamente autorizzate.

Sulla prosecuzione dell'esame, in particolare sulla votazione dell'emendamento 4.0.1, intervengono nuovamente il presidente CORASANITI, il sottosegretario MARRA, il senatore RUSSO e il relatore BELLONI.

Si procede quindi alla votazione: non risultano accolti i subemendamenti 4.0.1/1, 4.0.1/2, nè l'emendamento 4.0.1.

L'emendamento 5.2 è ritirato dai proponenti, mentre l'emendamento 5.0.1 risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.0.1.

Le Commissioni riunite, quindi, conferiscono ai relatori il mandato a riferire in Assemblea, secondo l'esito dell'esame, e a richiedere l'autorizzazione per una relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

al testo del decreto-legge

Art. 3.

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Ogni attività di espressione del pensiero di un parlamentare nella propria Camera di appartenenza non è giudizialmente o deontologicamente sindacabile.

2. Il Presidente dell'Assemblea valuterà la correttezza degli interventi e degli atti ed eventualmente li sanzionerà secondo il regolamento della Camera.

3. Qualsiasi espressione di pensiero proveniente da un parlamentare anche indirettamente riferentesi a fatti o valutazioni politiche o ai soggetti politici, anche fuori dal Parlamento, costituisce esercizio delle funzioni parlamentari».

3.0.1

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

«Art. 3-ter.

1. I parlamentari in carica possono accedere a tutte le strutture dello Stato, nonché a tutti gli uffici e stabilimenti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, anche economici, nonché delle aziende autonome e dei concessionari dei pubblici servizi, con diritto di consultazione ed estrazione di copie, ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

2. Sono escluse solo le strutture e i documenti sottoposti a segreto di Stato o segreto istruttorio o comunque sottratte all'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1990, n. 241».

3.0.2

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: «perquisizioni» a «coattivo» con le seguenti: «taluno degli atti per i quali è necessaria l'autorizzazione ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione».

4.3

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Al comma 1, dopo le parole: «all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo» inserire le seguenti: «all'esecuzione di misure di prevenzione o di ogni provvedimento limitativo della libertà personale».

4.2

CASA DEI MONTI, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo», inserire le seguenti: «nonchè di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale».

4.8

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

4.4

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Al comma 2 dopo la parola: «L'autorizzazione» inserire le seguenti: «all'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale».

4.7

SCOPELLITI

Al comma 3, dopo la parola: «giudiziaria», inserire le seguenti: «o dall'organo amministrativo».

4.5

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

Al comma 1, sesto rigo, sostituire la parola: «giudiziaria», con l'altra: «competente»; al comma 3, sopprimere la parola: «giudiziaria».

4.5 (Nuovo testo)

MAGLIOZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Non possono eseguirsi attività amministrative equipollenti a quelle indicate nel comma 1, se non previa autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene».

4.6

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

All'emendamento 4.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, le conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, possono essere acquisite e utilizzate solo dopo che la Camera cui il soggetto appartiene ha concesso autorizzazione».

4.0.1/1

CASA DEI MONTI, *relatore*

All'emendamento 4.0.1, nel comma 1, dopo la parola: «appartiene», inserire le seguenti: «o apparteneva».

4.0.1/2

FIEROTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, le intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento possono essere acquisite e utilizzate solo dopo che la Camera cui il soggetto appartiene ha concesso autorizzazione.

2. L'autorità giudiziaria richiede l'autorizzazione prevista dal comma 1 quando ritiene necessario utilizzare le conversazioni o comunicazioni comunque intercettate. La richiesta è formulata entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni da parte dell'autorità giudiziaria e prima che i medesimi siano depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente e in essa l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme di legge che si assumono violate e i motivi per i quali ritiene necessario utilizzare le intercettazioni. Se la Camera competente lo richiede, l'autorità giudiziaria trasmette direttamente copia dei verbali e delle registrazioni e, se non può derivarne grave pregiudizio per le indagini, anche copia dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni, omettendo in ogni caso le generalità del soggetto o dei soggetti indagati.

4. L'autorizzazione si intende concessa se essa non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta ovvero, nei casi in cui la Camera competente richiede la documentazione integrativa indicata nel comma 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione predetta.

5. La documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego, quando l'autorizzazione non è concessa, nonché immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, nelle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria non ha formulato la richiesta di cui al medesimo comma 2».

4.0.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 3», inserire le seguenti: «commi 3 e 5, con la comunicazione prevista dall'articolo 3, comma 4»; e dopo le parole: «l'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «organo precedente».

5.2

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nei procedimenti in corso le disposizioni dell'articolo 4-bis si osservano solo se l'utilizzazione è richiesta anche se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività indicate nel comma 2 del predetto articolo 4-bis, risultano essere già state compiute».

5.0.1

IL GOVERNO

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE**10ª (Industria, commercio, turismo)****13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

12ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
RONCHI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Gerelli e per l'industria, commercio e artigianato Zanetti.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

(2423) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il presidente RONCHI comunica che il presidente Brambilla, in missione all'estero per il Senato, lo ha delegato a rappresentarlo ed a svolgere funzioni di Presidente anche per quanto riguarda le Commissioni riunite da lui presiedute, nonchè ad esercitare in sua assenza tutte le altre competenze che il Regolamento e la prassi conferiscono alla Presidenza.

Concorda il presidente della 10ª Commissione, senatore CARPI; prendono altresì atto le Commissioni riunite.

Il presidente RONCHI, facente funzioni di relatore per la 13ª Commissione, in assenza del relatore Manis, fa presente che sono state già svolte le relazioni sul provvedimento in titolo e che si dovrebbe procedere alla discussione generale. Considerato però che il disegno di legge n. 2423 è calendarizzato in Assemblea per questa settimana e che esso reitera un decreto-legge pendente nelle Assemblee parlamentari da oltre due anni, il Presidente propone alle Commissioni riunite di soprassedere

alla discussione generale e di non presentare emendamenti, allo scopo di licenziare il provvedimento per l'Assemblea: in tale sede i Gruppi che lo ritengano potranno avanzare le proposte emendative che giudicassero necessarie, senza prolungare l'iter della sede referente già abbondantemente giunto a maturazione.

Il relatore per la 10ª Commissione, senatore MASIERO, concorda con la proposta del Presidente, auspicando che in Assemblea sia data adeguata considerazione al personale del Ministero dell'interno responsabile dei controlli sulla sicurezza degli impianti industriali a rischio.

La senatrice MODOLO concorda con la proposta del Presidente, auspicando che in Assemblea sia data adeguata considerazione anche alla necessità di utilizzare per i controlli il personale dell'ISPESL. Si associa il senatore TURINI, secondo cui anche il personale ispettivo delle Unità sanitarie locali non va tralasciato.

Il senatore LOMBARDI-CERRI, nell'aderire alla proposta del Presidente, richiede al Governo se sia disponibile ad aggiungere, tra le aree a rischio di cui all'articolo 23, anche quelle di Lacchiarella e di Dresano.

Interviene nel dibattito il sottosegretario ZANETTI che - dettosi disponibile a considerare in Assemblea la richiesta del senatore Lombardi-Cerri - concorda con la proposta del Presidente ed invita ad approvare al più presto un provvedimento più volte reiterato, necessario a garantire certezza agli operatori del settore. Fermo restando che la modifica della direttiva comunitaria richiederà circa un biennio per diventare operativa ed essere recepita nel nostro ordinamento, non si può mantenere l'attuale grave ritardo nell'esame delle istruttorie in corso sui rischi industriali, per cui pervenire ad una conversione in tempi celeri rappresenta una priorità cui il Governo crede fermamente.

Il presidente della 10ª Commissione, senatore CARPI, conviene con la proposta del presidente Ronchi, suggerendo ai senatori delle Commissioni di limitarsi alla presentazione di emendamenti in Assemblea. Ciò però non può tradursi, secondo il senatore CARCARINO, in un inopportuno *self restraint* nella presentazione di emendamenti, che il suo Gruppo intende invece presentare nella massima libertà.

Il presidente RONCHI chiede se le Commissioni siano unanimi nella decisione di non svolgere la discussione generale e di non presentare emendamenti (nessuno dei quali, peraltro, risulta presentato). Ferma restando la piena libertà d'azione di tutti i Gruppi in Assemblea circa la presentazione di eventuali emendamenti, richiede al senatore Carcarino se abbia intenzione di opporsi alla sua proposta.

Il senatore CARCARINO - secondo cui il testo in esame è eccessivamente sbilanciato in senso industrialistico - non si oppone alla proposta del Presidente, pur facendo presente che il mandato a riferire all'Assemblea dovrebbe - per la parte di competenza - essere conferito al relatore per la 13ª Commissione Manis.

Il presidente RONCHI concorda con il senatore Carcarino, precisando di intervenire come facente funzioni di relatore, nell'ambito della delega conferitagli dal presidente Brambilla, solo in virtù della temporanea assenza del relatore per la 13ª Commissione Manis.

Le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nonchè a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

141^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati

(384) MANCUSO ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura

(490) LAFORGIA ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura

(552) DI BELLA: Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

La relatrice SILIQUINI, con riferimento al disegno di legge n. 987, assunto come testo base, illustra il subemendamento 1.1/1 (nuovissimo testo), rilevando che lo stesso contiene un inasprimento della sanzione penale. Ciò si rende necessario perchè la gravità del reato è accresciuta dal fatto che spesso l'usura costituisce lo strumento per commettere altri reati, anche ad opera di associazioni criminali, con particolare riferimento al reato di riciclaggio.

Il senatore PREIONI presenta ed illustra il subemendamento 1.1/150 (nuovissimo testo).

La senatrice SCOPELLITI illustra i subemendamenti 1.1/2 (nuovissimo testo), 1.1/5 (nuovissimo testo), 1.1/7 (nuovissimo testo) e 1.1/8 (nuovissimo testo).

Il senatore IMPOSIMATO fa proprio ed illustra il subemendamento 1.1/200 (nuovissimo testo), al quale aggiunge la firma il senatore Preioni.

Il senatore RUSSO illustra i subemendamenti 1.1/3 (nuovissimo testo), 1.1/4 (nuovissimo testo), 1.1/6 (nuovissimo testo), 1.1/9 (nuovissimo testo), 1.1/10 (nuovissimo testo).

Il senatore FAVUZZI illustra i subemendamenti 1.1/300 (nuovissimo testo), 1.1/600 (nuovissimo testo), 1.1/700 (nuovissimo testo), 1.1/900 (nuovissimo testo) e 1.1/100 (nuovissimo testo). In particolare si sofferma sul subemendamento 1.1/600 (nuovissimo testo), rilevando che le modalità di calcolo del tasso usurario in esso previste sono intese da un lato ad assicurare la severa repressione del reato e dall'altro a non alterare le condizioni di funzionamento del libero mercato del credito.

Si apre quindi la discussione sugli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore TRIPODI dichiara di condividere - nel suo complesso - l'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), presentato dal relatore, ritenendolo efficace nella lotta contro l'usura. I recenti episodi di cronaca e i dati noti circa la diffusione del reato di usura, rendono, infatti, necessario fronteggiare il grave fenomeno con strumenti severi e precisi. Inoltre, in alcune zone del territorio nazionale, spesso la pratica dell'usura si lega a fenomeni di criminalità organizzata. Si dichiara contrario ai subemendamenti presentati, rilevando, in riferimento ad alcuni di essi, il carattere di genericità, ed in riferimento ad altri, l'inefficacia ad incidere profondamente in sede di attuazione del precetto penale.

Il senatore RUSSO propone, in riferimento al subemendamento 1.1/1 (nuovissimo testo), presentato dalla relatrice, la semplice elevazione del massimo della pena a sei anni, anche al fine di rendere più difficile la possibilità del maturarsi della prescrizione.

La relatrice SILIQUINI conviene con la proposta accettando di modificare conseguentemente il testo del subemendamento che diventa 1.1/1 (nuovissimo testo) (nuova formulazione).

Conviene anche il senatore BECCELLI.

Interviene, quindi, il senatore GUALTIERI, il quale - esprimendo apprezzamenti per la relazione tenuta alla Commissione dal sottosegretario Giarda, alla quale si richiama - rileva che un eccessivo abbassamento del livello del tasso da considerarsi usurario renderebbe meno conveniente l'erogazione di prestiti da parte delle banche e degli altri intermediari autorizzati e spingerebbe, di conseguenza, gli utenti verso il mercato illegale dell'usura.

Il senatore SENESE aggiunge la propria firma ai subemendamenti presentati dal senatore Russo e dichiara di condividere, più in generale, l'ipotesi normativa emergente dall'emendamento 1.1 (nuovissimo testo) presentato dalla relatrice, così come corretta dai predetti subemendamenti del senatore Russo. Il sistema così proposto, infatti, consente l'incriminazione per usura nel caso di approfittamento dello stato di bisogno o delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima; nello stesso tempo, però, il livello del tasso usurario non viene fis-

sato ad un livello tanto alto da sospingere fuori del mercato del credito le imprese marginali. Peraltro, il fatto di fissare una soglia più alta del tasso usurario non comporta il rischio di far lievitare anche i tassi legali, in quanto il livello dei tassi è determinato dal mercato e non dal timore di incorrere nella fattispecie penale di usura. Si dichiara, infine, contrario ai subemendamenti presentati dal senatore Favuzzi, in quanto ritiene che la previsione di una doppia regolamentazione per gli intermediari autorizzati e per quelli non autorizzati potrebbe comportare sperequazioni nell'applicazione del precetto penale.

Considerato che il Presidente della 1ª Commissione, Affari costituzionali, ha fatto presente l'opportunità di iniziare la seduta congiunta, già fissata per le ore 17 di oggi, in merito all'esame del decreto-legge n. 9 del 1996, il presidente GUARRA rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in discussione.

I senatori PALUMBO, RUSSO e TRIPODI e la senatrice SILIQUINI chiedono di proseguire comunque l'esame del provvedimento sull'usura nella giornata odierna.

Il PRESIDENTE, valutata anche la situazione creatasi in Commissione, ritiene di non poter aderire alla richiesta in quanto non è possibile variare, a questo punto, l'ordine dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 987**Art. 1.**

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'articolo 644, comma 1, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre «da due a sette anni».

1.1/150 (nuovissimo testo)

PREIONI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'articolo 644, comma 1, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre «da due a sei anni».

1.1/1 (nuovissimo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'articolo 644, comma 1, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre «da uno a sei anni».

1.1/1 (nuovissimo testo) (nuova formulazione)

IL RELATORE

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), primo capoverso, dopo la parola «precedente» inserire le parole «approfittando delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria di una persona».

1.1/2 (nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'art. 644, comma 1, del codice penale, dopo le parole «si fa dare o promettere» inserire le parole «da persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

1.1/200 (nuovissimo testo)

FAVUZZI

Nell'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al secondo capoverso, sopprimere le parole da «ovvero» a «oneroso».

1.1/3 (nuovissimo testo)

RUSSO

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'art. 644, comma 2, del codice penale, sostituire le parole «a taluno» con le parole «a persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

1.1/300 (nuovissimo testo)

FAVUZZI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

«La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se non eccedenti tali limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

1.1/4 (nuovissimo testo)

RUSSO

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al comma 1, al terzo capoverso, sostituire le parole «delle commissioni» sino al termine del comma, con le altre: «della differenza tra capitale o quota di esso dovuti e il montante richiesto».

1.1/5 (nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al secondo comma, nel quarto capoverso, sostituire il n. 3 con il seguente: «3. Se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno».

1.1/6 (nuovissimo testo)

RUSSO

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'art. 644 del codice penale, sostituire il terzo comma con il seguente: «L'interesse è usurario se vi è sproporzione con i tassi medi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario resi noti dalla Banca d'Italia. L'interesse usurario è determinato con le medesime modalità di calcolo del tasso annuo effettivo globale. Se la prestazione di denaro o di altra utilità è effettuata da soggetto non autorizzato all'erogazione del credito, l'interesse è comunque usurario quando ecceda di oltre la metà il tasso medio nazionale per operazioni a breve termine nella prima classe di grandezza, come reso noto dall'ultima rilevazione della Banca d'Italia».

1.1/600 (nuovissimo testo)

FAVUZZI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al quarto capoverso, sostituire le parole «delle condizioni» sino al termine del comma, con le altre: «dello stato di bisogno di una persona».

1.1/7 (nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'art. 644, comma 4, del codice penale, sostituire nel punto 3 le parole: «delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria» con le parole: «dello stato di bisogno personale o familiare».

1.1/700 (nuovissimo testo)

FAVUZZI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), sopprimere il quinto capoverso.

1.1/8 (nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), sopprimere il quinto capoverso.

1.1/9 (nuovissimo testo)

RUSSO

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo) nell'art. 644 del codice penale, sopprimere il comma 5.

1.1/900 (nuovissimo testo)

FAVUZZI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), sostituire il settimo capoverso con il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato e che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni».

1.1/100 (nuovissimo testo)

FAVUZZI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al comma 1, sostituire il settimo capoverso, con il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni».

1.1/10 (nuovissimo testo)

RUSSO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 644 (*Usura*). Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seimilioni a lire trentamilioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario, ovvero chi acquista un credito usurario con la conoscenza del suo carattere delittuoso al fine di farlo valere od al fine di alienarlo a terzi a titolo oneroso.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il colpevole ha agito approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate sempre della metà. La presente circostanza non può concorrere con quella prevista dal numero 3 del comma precedente.

La condanna per uno dei delitti di cui al presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna, ovvero di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca del denaro e degli altri beni ed utilità di cui il reo ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato».

1.1 (nuovissimo testo)

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

94^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE REFERENTE****(2476) Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'Accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale,** approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il relatore, senatore BONANSEA, ricorda che il Parlamento ha conferito una delega legislativa al Governo con l'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, che autorizzò la ratifica degli atti finali del negoziato Uruguay Round. In base a tale delega, il Governo avrebbe dovuto emanare entro tre mesi norme di adeguamento della legislazione statale alle prescrizioni di tale accordo internazionale in materia dei diritti di proprietà intellettuale, con riferimento agli aspetti concernenti il commercio. È noto che il termine di tre mesi fu prorogato al 30 ottobre 1995 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine, il Governo ha presentato alla Camera un disegno di legge inteso a prorogarlo al 16 dicembre dello stesso anno; con successivi emendamenti tale disposizione è stata modificata, fino a fissare il termine per l'emanazione dei decreti legislativi al 31 marzo 1996.

In considerazione dell'urgenza di consentire al Governo l'esercizio della delega, sollecita alla Commissione il mandato a riferire favorevolmente sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore ANDREOTTI rileva che nell'attuale situazione politica potrebbe essere inutile limitare la proroga al 31 marzo. Si dichiara pertanto disponibile a un emendamento che prolunghi ulteriormente tale termine, qualora il rappresentante del Governo dovesse ritenerlo necessario, durante la discussione del disegno di legge in Assemblea.

Il presidente MIGONE, dopo aver rilevato che l'assenza del rappresentante del Governo è dovuta a inderogabili impegni internazionali, fa

presente che il Ministero degli affari esteri ritiene che sia congrua la proroga del termine al 31 marzo.

Il senatore SERRI ricorda di aver votato contro il disegno di legge concernente gli atti finali dell'Uruguay Round, soprattutto per il suo netto dissenso sulle disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. In coerenza con tale atteggiamento, preannunzia che si asterrà dalla votazione del disegno di legge in esame e che chiederà al Governo di farsi promotore di una revisione degli Atti di Marrakech limitatamente a tali disposizioni, comunemente indicate come «accordo TRIPS».

Rispondendo ad una domanda del senatore Cuffaro, il presidente MIGONE precisa che non è stato ancora predisposto lo schema di decreto legislativo, ma il Governo ritiene di poter rispettare il termine del 31 marzo.

Replicando ai senatori intervenuti, il relatore BONANSEA precisa che, durante la discussione del disegno di legge presso la Camera dei deputati, il termine originariamente previsto è stato due volte modificato con l'approvazione di emendamenti presentati dal Governo: la Commissione approvò così la proroga al 15 febbraio 1996, poi estesa dall'Assemblea fino al 31 marzo. Vi è ragione di ritenere che la richiesta del Governo fosse sufficientemente meditata e che, in questo caso, il termine potrà essere rispettato.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

135^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vozzi.**La seduta inizia alle ore 16,30.***IN SEDE REFERENTE**

(2532) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore VENTUCCI, illustrando il provvedimento, fa presente che esso dispone la proroga della concessione della gestione, attualmente affidata al CONI, del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, in attesa del completamento della procedura di affidamento di una nuova concessione. L'enalotto fu affidato al CONI con la convenzione stipulata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che assegna al Ministro delle finanze la competenza per l'affidamento della concessione in parola.

Dopo essersi soffermato sugli aspetti emersi alla Camera dei deputati in relazione ai requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento in esame e dopo aver analiticamente illustrato le motivazioni che hanno giustificato l'adozione del decreto-legge per prorogare, sia pure di pochi mesi, la vigenza della concessione assegnata al Coni, il relatore fa presente che la procedura di assegnazione della nuova concessione dell'enalotto è già conclusa, risultando assegnataria la Sisal nei confronti del Coni e della Lottomatica.

Pertanto è risultato necessario modificare il termine delle proroghe, assegnando all'Amministrazione finanziaria il tempo tecnico strettamente necessario per completare l'iter istruttivo dell'affidamento della nuova concessione, fissandolo non oltre il 31 marzo 1996.

Auspica, infine, la rapida conversione in legge del provvedimento, come modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il presidente FAVILLA dà la parola al Sottosegretario.

Il sottosegretario VOZZI, associandosi alle conclusioni del relatore, ribadisce che il provvedimento, essendo già conclusa la procedura per l'affidamento in concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, consente di sanare il breve periodo intercorrente tra la scadenza della precedente convenzione e la nuova gestione. Pertanto, entro e non oltre il 31 marzo 1996, la gestione del concorso pronostici passerà dal CONI alla Sisal.

Dopo che il presidente FAVILLA ha dato conto dei pareri espressi dalla 1^a, dalla 5^a e dalla 7^a Commissione permanente, si dà mandato al relatore VENTUCCI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2532, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente FAVILLA avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 15 febbraio 1996, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

168ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Conferenza fra i Presidenti delle regioni e delle province autonome, l'assessore all'istruzione della regione Toscana Paolo Benesperi, accompagnato dalla dottoressa Miranda Guidi della stessa regione, dal dottor Angelo Zambotto della regione Veneto e dal dottor Alberto Hermanin della segreteria della Conferenza.

La seduta inizia alle ore 17,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dei corsi di diploma universitario: audizione della Conferenza fra i Presidenti delle regioni e delle province autonome

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C07ª, 0003ª)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il presidente BISCARDI, rivolgendo un saluto agli intervenuti, ricorda le finalità dell'indagine e la volontà della Commissione di effettuare un ampio programma di audizioni, avviando a soluzione un problema di grande importanza anche per le sue proiezioni a livello europeo; ricorda poi di avere già acquisito l'impegno di alcuni fra i Ministeri interessati per la sollecita adozione delle misure auspiccate dalla Commissione.

Prende quindi la parola l'assessore all'istruzione della regione Toscana BENESPERI, il quale preannuncia l'invio di un documento, una volta effettuato l'incontro fra il Coordinamento degli assessori regionali all'istruzione e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, previsto per il 21 febbraio prossimo. La questione del diploma universitario -prosegue l'assessore - si pone al crocevia fra le esigenze e le finalità proprie delle università e quelle delle regioni in quanto titolari della competenza in materia di formazione professionale. Com'è noto,

alle regioni si pone il problema di una sempre maggiore elasticità ed una sempre maggiore qualificazione del sistema formativo e proprio il tema della qualità rappresenta il terreno di confronto con l'università, oltre che con la scuola secondaria superiore. È su queste premesse che sono stati promossi gli incontri fra il Coordinamento degli assessori e la Conferenza permanente dei rettori. In tale sede viene verificata la possibilità di finanziare i diplomi universitari con le risorse - di spettanza regionale - del sistema di formazione professionale. L'assessore ricorda che gran parte di tali risorse provengono dal Fondo sociale europeo e pertanto le regioni hanno verificato con le istituzioni comunitarie la possibilità di utilizzare tale Fondo per finanziare i corsi di diploma. La risposta è positiva, ma limitatamente a quella parte dei corsi che presenta specifico carattere professionalizzante. Le istituzioni comunitarie, poi, hanno sottolineato come il finanziamento possa avvenire solo nella misura in cui tale parte del corso di diploma si inserisca nel sistema formativo regionale. Ciò pone in rilievo il nodo reale della questione, consistente nell'individuazione delle forme più adatte per far sì che le scelte relative ai diplomi universitari si collochino all'interno della programmazione regionale, quale viene definita alla luce delle esigenze del territorio e delle indicazioni espresse dalle parti sociali.

L'utilizzo del Fondo pone un ulteriore problema. Si è ormai radicato, in Italia, uno schema di utilizzo del Fondo stesso che vede una sua quota gestita direttamente dalle regioni ed un'altra parte - relativa ai cosiddetti programmi multiregionali - amministrata direttamente dal Ministero del lavoro. Per l'utilizzo di tale parte a favore dei diplomi, emerge dunque l'esigenza di uno stretto rapporto fra tre diversi soggetti (Ministero del lavoro, regioni e atenei) che, riconosciuta da tutti nella teoria, in pratica non ha condotto ad alcun risultato.

L'assessore fornisce quindi alcune notizie circa le attività promosse nella regione Toscana, menzionando in particolare il protocollo d'intesa siglato con gli atenei della regione per la programmazione triennale dei nuovi corsi di diploma.

Ricordato poi come i corsi in questione spesso vengano realizzati con risorse o in sedi messe a disposizione dagli enti locali, l'assessore richiama il cosiddetto «tavolo di concertazione» costituito presso il Ministero del lavoro (al quale prendono parte vari Ministeri, le regioni e le parti sociali), nel quale recentemente è stato presentato un documento sulla formazione professionale molto interessante. In tale sede sono emersi alcuni problemi specificamente rilevanti per il futuro dei diplomi universitari, fra i quali segnala lo scarso coordinamento fra Ministeri e la divaricazione fra i dibattiti e la prassi quotidiana. La questione di gran lunga più importante, tuttavia, è rappresentata dalla delega contenuta nell'articolo 2, commi 45 e 46, del provvedimento collegato alla manovra finanziaria 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549). Tale delega contempla il trasferimento alle regioni di ulteriori funzioni amministrative, fra l'altro, in materia di formazione professionale e i criteri previsti per l'esercizio della delega sono sostanzialmente condivisi dalle regioni. Occorre ora assicurare che la delega sia realmente esercitata entro il termine previsto e nel rispetto dei criteri indicati dalla legge: ad esempio, la previsione di lasciare alle amministrazioni centrali dello Stato solo compiti di programmazione nazionale è evidentemente incompatibile con la gestione di buona parte del Fondo sociale europeo da parte di

vari Ministeri e altre agenzie nazionali. In conclusione l'assessore, ricordando gli esiti di una importante ricerca condotta nella regione Toscana, sottolinea l'esigenza di conferire maggiore elasticità al sistema formativo universitario, pena il suo allontanamento dall'Europa, e di accorpate a livello regionale le competenze programmatiche in materia di formazione professionale. Infine l'assessore auspica che il termine per l'esercizio della delega non trascorra invano e che le regioni siano chiamate a concorrere alla stesura dei relativi decreti legislativi.

Interviene poi il dottor ZAMBOTTO, il quale si sofferma sul problema della identificazione della parte cosiddetta professionalizzante dei corsi di diploma: al riguardo egli osserva che, se le università aspirano a gestire l'intero svolgimento dei corsi, le regioni si riducono alla mera erogazione di risorse. Il dottor Zambotto prosegue segnalando l'opportunità che il Fondo sociale europeo sia proiettato su base triennale, anziché come ora annuale; quindi solleva il problema degli *stages* affermando la necessità di creare un rapporto fra aziende e università diverso da quello attualmente esistente. Fra l'altro, nel Veneto molte imprese non sono più in condizione di sopportare l'elevatissimo numero di *stages* che si svolgono presso di loro.

Conclusa l'esposizione, i senatori formulano osservazioni e pongono quesiti.

Il senatore MERIGLIANO, premesso che i diplomi universitari hanno funzionato solo laddove sono sorti dalla trasformazione di preesistenti scuole dirette a fini speciali, dichiara di concordare con l'ipotesi di diplomi fortemente caratterizzati in senso professionalizzante, con uno stretto legame alle esigenze locali. Non lo convince invece l'ipotesi di un diploma capace di offrire insieme una ampia base culturale, una competenza specifica e una preparazione professionalizzante: per tutto ciò tre anni di corso sono senz'altro troppo pochi. Alla luce di tali considerazioni e della propria esperienza (relativa specialmente alla facoltà di ingegneria), sottolinea con forza l'esigenza di una maggiore flessibilità nell'ordinamento del diploma.

La senatrice ALBERICI, dopo aver ricordato gli approfonditi dibattiti effettuati dalla Commissione, in sede di esame della riforma degli ordinamenti didattici (legge 19 novembre 1990, n. 341), sull'alternativa fra i due diversi modelli di diploma universitario, cosiddetti «in serie» o «in parallelo» (il primo quale parte integrante del più lungo corso di laurea e il secondo caratterizzato da una propria specificità), rileva che vi sono forti elementi di ambiguità irrisolti. Molti dei primi *curricula* per corsi di diploma, infatti, sono stati configurati sostanzialmente come fase iniziale del corso di laurea, perdendosi così il significato di tale specifico titolo, che si riduce ad una mera attestazione degli studi compiuti. Occorre invece individuare le tipologie dei diplomi tenendo conto delle possibilità di utilizzo nel mercato del lavoro e promuovere a tal fine quelle collaborazioni fra soggetti istituzionali diversi che finora non si è mai avuta, neppure fra i Ministeri direttamente interessati. Infine la senatrice Alberici segnala i pericoli di duplicazioni legati all'impiego del Fondo sociale europeo da parte di soggetti diversi e prospetta

l'eventualità che in sede di programmazione regionale e in sede di programmazione universitaria vengano individuati diplomi di tipo diverso, a patto però di evitare sovrapposizioni e scoordinamento.

Il senatore DI MAIO, circa l'uso del Fondo sociale europeo, chiede se il problema non riguardi, oltre ai diplomi, anche le lauree e si dichiara convinto che i diplomi debbano presentare un carattere marcatamente professionalizzante, poichè la loro finalità originaria è proprio quella di consentire la rapida immissione nel mercato del lavoro. Dopo aver rilevato che alla flessibilità nell'ordinamento dei corsi di diploma deve accompagnarsi anche la loro convertibilità, conclude affermando che alle università spetta il compito di disegnare i *curricula* dei corsi di diploma e definire i raccordi con i corsi di laurea.

Il senatore MERIGLIANO interviene nuovamente, chiedendo se sia praticabile l'ipotesi di corsi volti a conferire rapidamente una solida preparazione di base, mentre le imprese si farebbero carico della specifica preparazione professionale. Tale soluzione - rileva - potrebbe sciogliere anche i nodi dell'accesso agli ordini professionali.

Il senatore MASULLO, premesso che in linea di principio non si dovrebbe distinguere fra corsi di preparazione e corsi professionalizzanti, chiede se il ruolo della regione non potrebbe consistere essenzialmente nella individuazione degli sbocchi professionali, stante la sua specifica competenza relativa al territorio, mentre gli atenei operano secondo ottiche diverse.

L'assessore BENESPERI risponde ipotizzando un sistema ideale nel quale la regione sulla base di una approfondita conoscenza della realtà locale, sappia individuare i settori e i livelli formativi che saranno necessari in un arco di tempo triennale, individuando poi le agenzie formative più idonee a fornire le relative risposte. Naturalmente per i livelli di formazione superiori non si può prescindere dall'università, che, se proseguirà nel confronto con le regioni e i soggetti sociali, avrà avviato a soluzione il problema della flessibilità. Infine segnala che il più urgente problema da risolvere è la spendibilità dei diplomi universitari sul mercato del lavoro.

Il presidente BISCARDI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione, auspicando l'invio di un documento dopo l'incontro con la Conferenza dei rettori.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

148ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(2478) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il presidente FERRARI dà conto preliminarmente del parere favorevole reso dalla 1ª Commissione e del parere di nulla osta reso dalla 5ª Commissione sul testo del decreto in esame. Quanto agli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), il Presidente fa rilevare che la 1ª Commissione ha espresso, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione di quelli che prevedono procedimenti di concerto e di intesa tra più amministrazioni o altre forme di consultazione comunque denominate: in ordine a tali emendamenti il parere è favorevole, a condizione che i procedimenti ivi previsti siano sostituiti dalla conferenza dei servizi, di cui alla legge n. 241 del 1990, in conformità al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione. Il presidente Ferrari fa altresì rilevare che la Commissione bilancio ha espresso, per quanto di competenza, parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 1.72, 1.73 e 2.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il Presidente fa altresì rilevare che nel testo del parere si precisa che il nulla osta sugli emendamenti 2.1 e 2.2 si basa sul presupposto che gli eventuali maggiori oneri rientrino nel tetto di spesa definito dalla legislazione vigente e che la Commissione bilancio ha altresì espresso parere contrario sull'emendamento 1.60.

Avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Dà quindi la parola al senatore Robusti, in qualità di presentatore della quasi totalità degli emendamenti presentati.

Il senatore ROBUSTI, con riferimento agli emendamenti a sua firma, fa rilevare che tali proposte emendative sono da ricondurre ad una precisa posizione politica che si ricollega anche a quanto emerso nella seduta di ieri, relativamente alle difficoltà che la Commissione agricoltura del Senato ha incontrato nel far definire, sul piano legislativo, almeno dall'Assemblea di questo ramo del Parlamento, le importanti questioni - di cui la Commissione ha già concluso l'esame - in materia di riforma dell'Aima e di gestione degli ammassi (che ancora attendono da mesi di essere calendarizzate per l'Aula). Ricordate altresì le difficoltà incontrate anche in relazione ai provvedimenti in materia di consorzi agrari, il senatore Robusti fa rilevare che la presentazione di una tale mole di proposte emendative ha lo scopo di rallentare tutti i provvedimenti presentati dal Governo e preannuncia, pertanto, analoga posizione anche con riferimento al decreto-legge n. 41 (A.S. n. 2518).

Al fine di esplicitare meglio le ragioni di una tale posizione, il senatore Robusti sottolinea altresì di avere da poco appreso che il Dicastero delle risorse agricole ha diramato agli assessori regionali competenti una bozza di decreto-legge in materia di quote latte, che reca disposizioni assolutamente non condivisibili e anche non congruenti, che aboliscono, per esempio, il ricorso all'autocertificazione (già prevista dalla legge n. 46 del 1995 ed apprezzata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 520 del 1995); altre disposizioni della bozza di decreto superano quanto già previsto da un recente decreto ministeriale che facoltizzava il ricorso alla fideiussione e con altre norme si elimina la rappresentatività delle associazioni di produttori. Nel far rilevare l'assurdità di un atteggiamento che non tiene assolutamente conto del lavoro già compiuto dal Parlamento in materia di riforma della legge n. 468 del 1992 e che per di più penalizza in particolare alcune regioni produttrici di latte quali la Lombardia, con un onere per il prelievo che potrà essere pari a circa 50 miliardi per provincia, preannuncia un atteggiamento di opposizione netta nei confronti del Dicastero.

Dà quindi per illustrati tutti gli emendamenti presentati e, alla luce del parere condizionato espresso dalla 1ª Commissione, preannuncia una riformulazione (con eventuale accorpamento delle proposte) degli emendamenti stessi, in modo da tenere conto delle condizioni formulate dalla Commissione affari costituzionali; alla luce del parere reso dalla 5ª Commissione dichiara, altresì, di ritirare gli emendamenti 1.72, 1.73 e 1.60, nonché l'emendamento 1.22.

Il relatore SCRIVANI, ritirato l'emendamento 2.0.1, presenta un nuovo emendamento (2.3) aggiuntivo di un comma all'articolo 2 del decreto; peraltro, tenuto anche conto dell'esigenza espressa di riformulare gli emendamenti al decreto, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2478**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «Al fine di», con le parole: «Allo scopo di».

1.13 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «Al fine di», con le parole: «Con l'obiettivo di».

1.14 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «Al fine di», con le parole: «Per».

1.15 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 dopo le parole: «completa» aggiungere le seguenti: «e definitiva».

1.1 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «950 miliardi».

1.72 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «900 miliardi».

1.73 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «850 miliardi».

1.74 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «800 miliardi».

1.75 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «750 miliardi».

1.76 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

A l comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «700 miliardi».

1.77 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «650 miliardi».

1.78 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «600 miliardi».

1.79 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «550 miliardi».

1.80 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «500 miliardi».

1.81 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «450 miliardi».

1.82 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «400 miliardi».

1.83 ROBUSTI, CAR NI, MARCHINI

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «350 miliardi».

1.84 ROBUSTI, CAR NI, MARCHINI

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «300 miliardi».

1.85 ROBUSTI, CAR NI, MARCHINI

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «250 miliardi».

1.86 ROBUSTI, CAR NI, MARCHINI

Sopprimere il comma 2.

1.57 ROBUSTI, CAR NI, MARCHINI

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

1.116 ROBUSTI, CAR NI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», sopprimere le parole: «le regioni e».

1.120 ROBUSTI, CAR NI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni» sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

1.119 ROBUSTI, CAR NI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero del bilancio, dell'ambiente, del tesoro e delle finanze, nonché con il Dipartimento della protezione civile».

1.63

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero del bilancio, dell'ambiente, e delle finanze, nonché con il Dipartimento della protezione civile».

1.62

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero del bilancio, dell'ambiente, del tesoro e delle finanze».

1.64

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero del bilancio, dell'ambiente, e del tesoro».

1.65

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero del bilancio e dell'ambiente».

1.66

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero del bilancio e delle finanze».

1.67

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero del bilancio e del tesoro».

1.68

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero della funzione pubblica e del bilancio».

1.69

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero del bilancio».

1.70

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero della funzione pubblica».

1.71

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» aggiungere le seguenti. «d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge n. 491 del 1993».

1.118

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero del bilancio, dell'ambiente, del tesoro e delle finanze, nonché con il Dipartimento della protezione civile».

1.90

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero del bilancio, dell'ambiente del lavoro e delle finanze, nonché con il Dipartimento della protezione civile».

1.87

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero del bilancio, dell'ambiente, e delle finanze, nonché con il Dipartimento della protezione civile».

1.88

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero del bilancio dell'ambiente, del tesoro e delle finanze».

1.91

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero del bilancio, dell'ambiente, e delle finanze, nonché con il Dipartimento della protezione civile».

1.89

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero del bilancio e delle finanze».

1.92

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero del bilancio e del tesoro».

1.93

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della funzione pubblica e del bilancio».

1.94

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della funzione pubblica».

1.95

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero del bilancio».

1.96

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge n. 491 del 1993».

1.117

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

1.22

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

1.23

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «di concerto con la Conferenza Stato-Regioni».

1.24

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».

1.25

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «con la conferenza Stato-Regioni».

1.59

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «d'intesa con le province interessate».

1.29

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «sentite le province interessate».

1.28

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «d'intesa con l'ANCI».

1.27

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «sentita l'ANCI».

1.26

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sopprimere le parole: «con riferimento alle attività di propria competenza».

1.58

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 marzo 1996».

1.30

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 marzo 1996».

1.31

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 marzo 1996».

1.98

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 marzo 1996».

1.97

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 aprile 1996».

1.32

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 aprile 1996».

1.33

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 aprile 1996».

1.99

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 aprile 1996».

1.100

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 maggio 1996».

1.34

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 maggio 1996».

1.35

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 maggio 1996».

1.101

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 maggio 1996».

1.102

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 giugno 1996».

1.36

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 giugno 1996».

1.37

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 giugno 1996».

1.103

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 giugno 1996».

1.104

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 luglio 1996».

1.38

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 luglio 1996».

1.39

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 luglio 1996».

1.105

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 dicembre 1996».

1.115

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 dicembre 1996».

1.114

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 dicembre 1996».

1.49

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 dicembre 1996».

1.48

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 novembre 1996».

1.113

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 novembre 1996».

1.112

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 novembre 1996».

1.47

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 novembre 1996».

1.46

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 ottobre 1996».

1.110

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 ottobre 1996».

1.111

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 ottobre 1996».

1.45

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 ottobre 1996».

1.44

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 settembre 1996».

1.109

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 settembre 1996».

1.108

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 settembre 1996».

1.43 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 settembre 1996».

1.42 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 agosto 1996».

1.107 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 agosto 1996».

1.106 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 agosto 1996».

1.41 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 agosto 1996».

1.40 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire la parola: «redigono», con la seguente: «elaborano».

1.16 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire la parola: «redigono», con la seguente: «predispungono».

1.17 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire la parola: «redigono», con la seguente: «stilano».

1.18 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire la parola: «redigono», con la seguente: «preparano».

1.19 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «apposita relazione», con le seguenti: «dettagliata relazione».

1.20 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «apposita relazione», con le seguenti: «particolareggiata relazione».

1.21 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «apposita» aggiungere le seguenti: «ed organica».

1.2 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante delle commissioni affari costituzionali, agricoltura, bilancio e finanze».

1.56 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante delle commissioni affari costituzionali, agricoltura e bilancio».

1.55 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante delle commissioni affari costituzionali ed agricoltura».

1.54 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante della commissione agricoltura».

1.50 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante della commissione affari costituzionali».

1.51

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante della commissione bilancio».

1.52

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante della commissione finanze».

1.53

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «grado di utilizzazione», aggiungere le seguenti: «e destinazione».

1.61

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 40 giorni».

1.12

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 38 giorni».

1.11

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 35 giorni».

1.10

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 30 giorni».

1.9

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 28 giorni».

1.8

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 25 giorni».

1.7

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 20 giorni».

1.6

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 18 giorni».

1.5

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 15 giorni».

1.4

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 10 giorni».

1.3

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Sopprimere il comma 4.

1.60

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. ...

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è sostituito dal seguente:

“Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile comprese le cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e le associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, pari almeno al 25 per cento della media dei conferimenti degli ultimi due anni. Dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette sono esclusi a decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda nel corso dell'annata agraria”.

2. La lettera f), comma 2, dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è abrogata.

3. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'articolo 3 di detta legge, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime.

4. Esclusivamente per gli interventi calamitosi verificatisi nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le Regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto».

2.2

SCRIVANI

All'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:

«2. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'articolo 3 di detta legge, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero

corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime.

3. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le Regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto».

2.1

SCRIVANI

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa istituiti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria».

2.3

SCRIVANI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art 2-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di aggiornamento dei dati informatici già disponibili presso i centri di elaborazione delle Centrali Cooperative per realizzare una banca dati omogenea e finalizzata a dare informazioni coordinate per la elaborazione delle strategie di sviluppo dei vari settori produttivi d'interesse del movimento cooperativo, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad utilizzare l'importo di lire 3,5 miliardi disponibile sul capitolo 7253 del bilancio del Ministero medesimo per il 1995.

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni relative alla denominazione del capitolo».

2.0.1

SCRIVANI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art 2-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di aggiornamento dei dati informatici già disponibili presso i centri di elaborazione delle Centrali Cooperative per realizzare una banca dati omogenea e finalizzata a dare informazioni coordinate per la elaborazione delle strategie di sviluppo dei vari settori produttivi d'interesse del movimento cooperativo, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è

autorizzato ad utilizzare l'importo di lire 3,5 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 1996.

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

2.0.2

SCRIVANI

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

274^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario ZANETTI risponde all'interrogazione 3-01148, della senatrice Fagni, ricordando che il 27 agosto 1994 la Commissione dell'Unione europea ha aperto una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato CEE, che ha interessato direttamente anche gli aiuti di Stato - distorsivi della concorrenza - concessi alla società Carpenteria Metallica spa (CMF). Per chiudere tale procedura la Comunità ha imposto l'immediata cessazione delle produzioni di angolari e di profilati (edilizia leggera) nonché la privatizzazione o la liquidazione della società stessa entro il 30 giugno 1995. In attuazione delle disposizioni comunitarie e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali la società Iritecna, già in liquidazione dal maggio 1995, ha avviato una procedura di cessione a privati dell'intero pacchetto azionario della CMF, avvalendosi della collaborazione della Sofipa spa, del gruppo Mediocredito centrale. Successivamente la GCS srl, la Navalfin spa e la Omba Officine meccaniche spa hanno presentato un'offerta di acquisto: tra queste l'unica in grado di poter far fronte all'entità delle richieste effettuate, sia in termini finanziari che produttivi e occupazionali, è stata quella della GCS.

Il piano industriale previsto fa riferimento a due diverse linee produttive, una dedicata alla creazione di *containers* frigo e l'altra alla riparazione e manutenzione dei *containers dry*. Tale progetto non precluderà lo sviluppo del comparto metallico in quanto quello ingegneristico resterà alla ricerca di nuovi spazi di mercato. L'acquirente si è inoltre dichiarato disponibile a qualsiasi tipo di collaborazione con altri operatori per la continuazione delle attività, compatibilmente

all'andamento di mercato. La cessione alla GCS srl, pertanto, costituisce l'unica alternativa alla liquidazione della CMF spa.

Il sottosegretario Zanetti, infine, assicura che le indiscrezioni riguardanti l'inserimento della società Belleli di Taranto in tale settore non hanno fondamento.

In sede di replica la senatrice FAGNI si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, non soltanto in considerazione dell'operato svolto dalla Sofipa ma anche delle insufficienti iniziative da parte dell'IRI. Il gruppo Sgarallino di Livorno, peraltro, non sembra fornire adeguate garanzie in termini produttivi e occupazionali, attesa la mancanza di concrete prospettive per le carpenterie metalliche, a fronte del rinnovato tentativo, da parte del gruppo Belleli, di acquisire le commesse industriali già nell'ambito delle attività effettuate dalla società CMF. Il mercato del settore, inoltre, offre interessanti prospettive di sviluppo, almeno per il prossimo quinquennio: sarebbe, pertanto, quanto mai deleterio attendere tempi lunghi con la prospettiva di secondare i concreti tentativi dell'Iritecna volti a smantellare un'attività produttiva capace di competere sul mercato e di assicurare adeguati livelli occupazionali, favorendo in tal modo attività speculative, aventi per obiettivo prioritario l'interporto, a danno dell'intera comunità livornese.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10, 0057)*

Il presidente CARPI, tenuto conto della critica situazione in cui versa la società CMF di Livorno e, più in generale, sia il gruppo Iritecna che le altre società di impiantistica, propone di effettuare al più presto una audizione del Presidente dell'IRI nell'ambito del programma, già approvato dalla Commissione, dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale.

Sulla questione intervengono i senatori MASIERO, FAGNI, il sottosegretario ZANETTI e lo stesso presidente CARPI.

La Commissione, infine, accoglie la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

188ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2468) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n.22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 febbraio 1996.

Il relatore, senatore DE GUIDI, dà lettura di uno schema di parere da lui predisposto sulla linea di quanto già anticipato la scorsa seduta, ribadendo che si tratta nella sostanza del parere già espresso in occasione del precedente decreto-legge sulla stessa materia, con una maggiore accentuazione della parte relativa alla regolarizzazione degli immigrati che svolgono un lavoro autonomo presso le famiglie.

Interviene nella discussione il senatore DE LUCA, il quale fa in primo luogo presente che ritiene riduttivo richiamarsi nella sostanza al parere già espresso in merito al precedente decreto-legge di cui quello in esame costituisce la reiterazione, quando il provvedimento, varato come è noto in maniera frettolosa e approssimativa, ha ricevuto nel frattempo rilievi critici di non poco momento da parte di autorità istituzionali come il Ministro dell'interno, che ha messo in evidenza la scarsa efficacia delle norme in tema di espulsioni, e il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha giudicato la normativa non sufficientemente garantista ed affidante un improprio ruolo di supplenza ai magistrati. Ritiene dunque doveroso tener conto di questi rilievi. Giudica altresì inaccetta-

bile che il decreto intervenga con modifiche in senso peggiorativo rispetto ai diritti sanciti dalla precedente normativa a favore degli extracomunitari; quanti, infine, fra questi ultimi, diventano invalidi lavorando in Italia dovrebbero poter usufruire, per un principio di civiltà, di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

Il presidente SMURAGLIA fa presente al senatore De Luca che la sua prima osservazione non riguarda la competenza della Commissione, che in questa sede è chiamata ad esprimere esclusivamente un parere in materia lavoristica.

Il senatore BEDIN dichiara di condividere il parere illustrato dal relatore, manifestando tuttavia una perplessità in ordine al comma 3 dell'articolo 1, e in particolare all'auspicio che anche la retribuzione sia compresa fra tutti gli altri elementi per i quali dovrebbe essere assicurata parità di trattamento fra extracomunitari e lavoratori italiani.

Il senatore BASTIANETTO, nel sottolineare che la posizione della Lega nord non è certamente contraria alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, ma alla tolleranza verso una diffusa illegalità, si dichiara favorevole allo schema di parere illustrato dal relatore, avanzando tuttavia una riserva quanto al comma 2 dell'articolo 12, in merito al quale egli ritiene giusto porre come condizione per l'ottenimento del permesso di soggiorno la permanenza di un rapporto di lavoro con lo stesso datore per almeno quattro mesi.

Anche il senatore SPISANI si dichiara a favore dell'impostazione adottata dal relatore, al quale tuttavia chiede chiarimenti sui motivi per cui nel parere ci si dovrebbe pronunciare per la concessione di un'opzione tra l'ottenimento del rimborso dei contributi versati o il mantenimento della posizione assicurativa in vista di un reingresso.

Interviene in replica il relatore DE GUIDI, il quale non ritiene di poter accettare il suggerimento del senatore De Luca in tema di lavoratori invalidi, che pure condivide nel merito, per evitare di creare ulteriori divisioni politiche nei confronti di un provvedimento che ha già suscitato notevoli conflittualità all'interno di questo Parlamento. Quanto all'osservazione del senatore Bedin, ribadisce la sua posizione circa la necessità che tutti i trattamenti contrattuali debbano essere quelli propri della categoria, senza alcuna discriminazione: diverso ovviamente è il discorso qualora si voglia sostenere un'impostazione favorevole, ad esempio, alla creazione di gabbie salariali che comunque non potrebbero che far salva l'uguaglianza di posizioni infracategoriali. In ordine al rilievo avanzato dal senatore Bastianetto, fa presente che in sede di 1ª Commissione fu accolto un emendamento che manteneva la condizione della continuità per quattro mesi del rapporto di lavoro, ma non necessariamente in relazione allo stesso datore. Relativamente, infine, alla richiesta di chiarimenti del senatore Spisani, osserva che prevedere la possibilità per il lavoratore che lascia il territorio nazionale di mantenere la posizione assicurativa in Italia rappresenterebbe una misura che agevolerebbe il compito dell'INPS, favorendo nel contempo, a suo rischio, il lavoratore straniero che decidesse un giorno di ritornare in Ita-

lia. In conclusione ritiene di dover confermare l'impostazione in precedenza anticipata.

Dopo che i senatori BASTIANETTO e SPISANI hanno espresso una dichiarazione di voto favorevole, la Commissione approva lo schema di parere illustrato dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PELELLA, illustra dettagliatamente il complesso ed articolato provvedimento, sottolineando in primo luogo che l'importanza e l'eterogeneità della materia, così come l'esigenza di accelerare l'approvazione definitiva di misure in materia di lavori socialmente utili, previdenziale e di interventi a sostegno del reddito, hanno indotto il Governo a suddividere il contenuto del decreto-legge n.515 del 1995, che riguardava anche altre importanti materie, in due distinti provvedimenti d'urgenza, dei quali uno presentato in Senato. Mette quindi in rilievo che il punto più qualificante dell'intero provvedimento è sicuramente il collegamento delle misure di sostegno del reddito, rese necessarie dopo che erano venute in scadenza nel dicembre 1994 una serie di provvidenze disposte legislativamente in ordine alla cassa integrazione guadagni e all'indennità di mobilità, a lavori socialmente utili ed effettivamente svolti. Si sofferma quindi sulla composita ed estesa varietà di misure contenute nei 128 commi che compongono i 9 articoli del decreto-legge. In particolare fa presente, quanto all'articolo 1, che l'urgenza di provvedere a favore di soggetti fortemente esposti dal punto di vista economico e sociale ha convinto il Governo a differire una revisione organica della normativa relativa ai lavori socialmente utili, particolarmente appesantita dalle continue reiterazioni dei decreti-legge e dal sovrapporsi di situazioni sociali allarmanti, revisione che andrebbe comunque affrontata il prima possibile, cercando di individuare criteri generali coerenti e comprensivi e tentando altresì un decentramento istituzionale. In relazione al comma 20 dell'articolo 1, rileva che occorrerebbe ripartire le risorse del Fondo per l'occupazione non soltanto in relazione al numero dei disoccupati, ma anche del numero dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili. Fa presente quindi che l'articolo 3, che riguarda le misure a favore di dipendenti delle società costituite dalla Gepi e dall'Insar, vanno lette in raccordo ai commi 20, 21 e 22 dell'articolo 4, auspicando anche che la Gepi valorizzi sempre di più la propria natura imprenditoriale e non si riduca ad uno sportello finanziario. Quanto all'articolo 6, che incentiva tra l'altro i contratti a tempo parziale, sottolinea l'importanza di aver cancellato il riferimento all'orario annuale di lavoro al fine di evitare ogni commistione tra lavoro stagionale e contratti di solidarietà. Segnala da ultimo che il comma 18 dell'articolo 9 dispone il differimento del termine per l'iscrizione alla nuova gestione separata INPS di quanti, a titolo di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti, ai sensi

dei commi da 26 a 32 dell'articolo 2 della legge di riforma previdenziale, al versamento contributivo del 10 per cento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FLORINO, dopo aver lamentato l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e le innumerevoli reitere cui i decreti-legge danno spesso luogo, rileva come il decreto in esame sia il chiaro sintomo del fallimento della politica occupazionale dei governi che si sono succeduti e della incapacità evidenziata dai sindacati. Di fronte al grave problema sociale della disoccupazione, la legge n. 223 del 1991, concordata con i sindacati, ha sostanzialmente aggravato la situazione occupazionale. Per sopperire agli errori di tale legge, il Governo è ora ricorso ai lavori socialmente utili, senza tenere conto che - specialmente nel Sud - essi creano legittime aspettative di stabilizzazione nella pubblica amministrazione e danno luogo a rivendicazioni di cui le organizzazioni sindacali si fanno portatrici.

Dopo aver denunciato la truffa realizzatasi nell'area di Napoli ad opera di numerose aziende di fatto inesistenti, chiede al Governo come sarà possibile provvedere alla revoca dei lavoratori dopo che i medesimi sono diventati forza organizzata; lamenta in particolare il fatto che, coperti in tal modo i pochi posti disponibili, non vi saranno più spazi occupazionali per i prossimi decenni. Nel decreto-legge manca una proposta organica per far fronte allo scenario globale della disoccupazione nel Sud: la GEPI e la legge n. 223 del 1991 non hanno minimamente sopperito alle esigenze di riconversione delle aziende e di creazione di nuove occasioni di lavoro. Si sofferma poi in particolare sul comma 14 dell'articolo 4 che presenta indubbi problemi di incostituzionalità: tale norma precostituisce una situazione di favore per i disoccupati che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative non operative, con l'evidente intento di rispondere alle esigenze dei disoccupati organizzati di Napoli, tagliando però fuori ed effettuando una palese ingiustizia nei confronti di altri disoccupati iscritti da più lungo tempo alle liste di collocamento: si tratta di una inaccettabile privilegio introdotto per motivi di ordine pubblico.

Avviandosi alla conclusione si sofferma su altri due casi di ingiusto privilegio che originano dal decreto: quello disciplinato dall'articolo 4, commi 31 e 32 che istituiscono una priorità per i lavoratori dipendenti da discariche progressivamente chiuse, e quello dell'articolo 9, comma 8, che prevede l'assorbimento da parte del Comune di Genova del personale già dipendente dall'ente «Colombo 92».

La seduta termina alle ore 17,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

220^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
RONCHI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Testa e per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2522) *Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali*

(2064) **DANIELE GALDI e ROGNONI:** *Recupero dei centri storici degradati*

(2286) **PINTO ed altri:** *Norme per il recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree demaniali protette e commessa petizione n. 155*

(339) **SARTORI e LONDEI:** *Interventi a favore del recupero dei centri storici*

(709) **SPECCHIA ed altri:** *Interventi a favore del recupero dei centri storici*

(1514) **LAVAGNINI:** *Norme per il recupero dei centri storici*

(1913) **TERRACINI e GRILLO:** *Interventi urgenti di recupero e riqualificazione del centro storico di Genova*

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 2064 e 2286 e della petizione n. 155. Disingiunzione del disegno di legge n. 2522. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 339, 709 e 1504 e congiunzione con i disegni di legge nn. 2064 e 2286 e con la petizione n. 155. Rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge n. 1913 e congiunzione con i disegni di legge nn. 339, 709, 1514, 2064 e 2286 e con la petizione n. 155)

Il presidente **RONCHI** annuncia che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza sul decreto-legge n. 45 del 1996, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il Presidente annuncia altresì che il disegno di legge n. 2522, di conversione del predetto decreto-legge, incide sulla stessa materia trattata dai disegni di legge nn. 339, 709, 1514 (dei quali era iniziato l'esame congiunto, da ultimo sospeso nella seduta del 26 settembre 1995), dal

disegno di legge n. 1913 (il cui esame era iniziato nella seduta del 13 settembre 1995) e dai disegni di legge nn. 2064 e 2286 (dei quali non è mai stato iniziato l'esame), nonché dalla petizione n. 155. Dichiaro che pertanto tutti questi disegni di legge, nonché la connessa petizione, sono stati posti dal presidente Brambilla congiuntamente all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità che la Commissione deliberi di disgiungere l'esame di uno o più disegni di legge; avverte inoltre che, laddove si decidesse di procedere separatamente per il solo disegno di legge n. 2522, di conversione di decreto-legge, non potrà proseguire l'esame congiunto degli altri disegni di legge - e della connessa petizione - fino al termine della crisi di Governo.

Prende atto la Commissione, che si riserva di assumere una decisione definitiva dopo aver ascoltato il relatore.

Il relatore SPECCHIA illustra il disegno di legge n. 2286, di estremo interesse in quanto si fonda sulla trattazione del recupero del patrimonio abitativo esistente nelle aree protette: esso prevede che siano definiti programmi integrati di riqualificazione ambientale, urbanistica ed edilizia, individuando gli interventi relativi nonché le modalità di utilizzazione dei fondi da parte degli enti pubblici. Non sono tralasciati peraltro programmi di iniziativa privata, anch'essi ruotanti nell'ambito della legge 17 febbraio 1992, n. 179; ai comuni compete poi l'adeguamento dei piani urbanistici vigenti, riprogettando gli insediamenti secondo un minuzioso quadro progettuale che considera le stratificazioni, i mutamenti e le innovazioni tecnologiche che sono state registrate nel tempo, analizzando le esigenze dell'utenza ed improntando il recupero ad azioni di conservazione e trasformazione, nonché rispettando le peculiarità di ogni centro urbano. Norme di detrazione fiscale e di copertura finanziaria concludono il provvedimento, per il quale si pongono gli stessi problemi di identificazione delle disponibilità economiche necessarie, già enunciati nella seduta del 26 settembre scorso per i disegni di legge nn. 339, 709 e 1514.

Il relatore passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 2064, il cui titolo terzo si inserisce nelle medesime problematiche testè enunciate, sulle quali è auspicabile da parte del Governo un pronunciamento costruttivo; quanto alla disciplina sostanziale proposta dal titolo primo, essa concerne il recupero dei centri storici degradati, dettandone i principi fondamentali di rafforzamento dell'identità storico-culturale, di rivitalizzazione del centro storico e di suo adeguamento funzionale. La regione vede precisate le proprie competenze, nell'ambito di principi fissati dalla legge; si definiscono inoltre come comparti operativi i complessi unitari di immobili, sui quali gli interventi di recupero - compiuti dal comune, da società operative o da proprietari (singoli o consorziati) - comportano l'applicabilità del regime espropriativo e dell'occupazione temporanea; a seguito di ciò, il comune ha facoltà di cedere gli immobili acquisiti ai soggetti richiedenti che si obblighino alla realizzazione degli interventi di recupero. Il titolo secondo tratta infine del recupero dei centri storici degradati delle città di Bari, Genova, Napoli e Palermo, il che giustifica la connessione proposta dalla Presidenza con il disegno di legge n. 1913, originariamente mantenuto disgiunto.

Sui citati disegni di legge, nonché sugli altri per i quali era già iniziato l'esame congiunto, non può che convenirsi circa la necessità di

una trattazione unitaria, che pervenga - con il contributo di tutti i Gruppi e con la collaborazione fattiva del Governo - alla redazione di un testo unitario da sottoporre alla Commissione alla conclusione della crisi di Governo. Peraltro, rispetto a tali disegni di legge di iniziativa parlamentare, la materia del disegno di legge n. 2522 è analoga, ma non identica: la loro stretta connessione giustificava la decisione presidenziale di porli congiuntamente all'ordine del giorno, ma le ragioni dell'urgenza della conversione del decreto-legge consigliano ora di mantenere separata la trattazione delle specifiche questioni oggetto del disegno di legge n. 2522, rispetto a quelle più generali del recupero dei centri storici.

Infatti, l'articolo 1 del disegno di legge n. 2522 affronta esclusivamente la tematica del recupero degli edifici dei centri urbani che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità, indicando strumenti procedurali - l'ordinanza del sindaco ed i progetti di recupero - particolarmente settoriali, rispetto alle proposte più complessive degli altri disegni di legge. L'articolo 2, poi, consente l'utilizzazione di residue disponibilità finanziarie stanziata dalla legge sulle zone terremotate del novembre 1980, fino ad un ammontare di 25 miliardi, per il recupero di edifici ricadenti nel comune di Napoli; l'articolo 3, infine, appare totalmente disomogeneo - concernendo il termine di decorrenza delle disposizioni del codice della strada sui trasporti eccezionali - e rientra nell'ambito dell'esame solo in quanto il criterio della prevalenza delle materie di competenza ha orientato l'assegnazione del disegno di legge verso la 13^a Commissione.

Il presidente RONCHI, ravvisato un orientamento del relatore nel senso della disgiunzione del disegno di legge n. 2522 dagli altri all'ordine del giorno, richiede in proposito l'avviso dalla Commissione.

Si pronunciano a favore della prosecuzione dell'esame congiunto di tutti i disegni di legge all'ordine del giorno, almeno fino al termine della discussione generale, i senatori PINTO, LASAGNA e MATTEJA.

Si pronunciano per la disgiunzione del disegno di legge n. 2522 dagli altri disegni di legge all'ordine del giorno i senatori PAROLA e CARCARINO, nonché il relatore SPECCHIA.

Il sottosegretario TESTA conviene con l'avviso del relatore, dichiarandosi favorevole alla disgiunzione; ciò nondimeno, ribadisce il pieno favore del Governo ad un esame approfondito degli altri disegni di legge - quando ne sarà possibile, in base alla prassi parlamentare, la ripresa dell'esame - impegnandosi a prenderne in seria considerazione le complesse e suggestive proposte, nonché apportandovi il proprio contributo.

Il presidente RONCHI, non facendosi ulteriori osservazioni, dichiara che il disegno di legge n. 2522 proseguirà il suo *iter* separatamente dagli altri disegni di legge e, pertanto, ne rinvia l'esame alla seduta di domani.

I disegni di legge nn. 339, 709, 1514, 1913, 2064 e 2286, nonché la petizione connessa, proseguiranno il loro esame congiuntamente: tale esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

(2479) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Su richiesta del relatore CARCARINO, la Commissione conviene di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti, originariamente fissato per le ore 18 di oggi, alle ore 12 di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente RONCHI avverte che la seduta della Commissione fissata per le ore 15 di domani, giovedì 15 febbraio 1996, è anticipata alle ore 9, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2522.

La seduta termina alle ore 10,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

indi del Vice Presidente
BINAGHI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (A007 000, C34, 0021)

Il presidente MARTELLI ricorda che, nel corso delle recenti sedute, sono state avanzate richieste di nuova convocazione di alcuni dei componenti della Commissione Unica del Farmaco, non più in libera audizione, bensì mediante testimonianza formale. La Commissione ha, in particolare, già deliberato la convocazione per testimonianza del professor Federspil e del dottor Sciotti, mentre si deve ancora pronunciare sulla eventuale testimonianza del professor Frati. Ritiene, comunque, che tali richieste costituiscano utile spunto anche per una riflessione più generale sul metodo di lavoro che la Commissione d'inchiesta deve seguire in futuro, per il completamento dell'indagine sui rapporti tra industrie del farmaco e componenti della C.U.F..

Crede opportuno precisare che tale indagine era stata già, in qualche modo, avviata dalla Commissione sanità del Senato prima dell'avvio dei lavori di questa Commissione d'inchiesta; che sull'operato della commissione ministeriale sono intervenuti pareri fortemente critici di un illustre amministrativista, come il professor Santaniello, e degli Uffici dell'Unione Europea. Aggiunge, poi, per chiarezza che il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato sul merito dei ricorsi accolti dal T.A.R. del Lazio circa presunte irregolarità di funzionamento della C.U.F., bensì ne ha solo sospeso l'efficacia.

Aprire quindi il ciclo degli interventi.

Il senatore LAVAGNINI rammenta che le richieste di convocazione per testimonianza, di alcuni membri della C.U.F., scaturiscono dagli elementi contraddittori portati a conoscenza della Commissione da alcuni

degli auditi. Si è appreso tra l'altro, così come riferito dal dottor Sciotti, che il professor Federspil si sia dimesso per la mancata classificazione di un principio attivo, piuttosto che per i rilievi da egli più volte sollevati circa il metodo di lavoro della Commissione Unica del Farmaco. Ritiene pertanto utile ricorrere alle testimonianze formali ma, sottolinea, che è prima necessario che la Commissione d'inchiesta completi le audizioni, che verifichi la corrispondenza al vero delle informazioni acquisite, mediante la lettura diretta dei verbali, e che esamini i documenti che la Guardia di Finanza sta acquisendo presso le industrie farmaceutiche o, almeno, delle più importanti fra queste.

Il senatore BINAGHI è d'accordo sul procedere al ricorso alle testimonianze formali, tenuto conto delle posizioni contrastanti espresse da alcuni degli auditi. Tiene però a sottolineare, che la Commissione dovrebbe riflettere sulle accuse ad essa mosse dal professor Garattini nella seduta di ieri, in quanto esse ledono fortemente l'immagine della Commissione stessa che, a suo avviso, mai ha avuto intento persecutorio nel condurre l'indagine sui rapporti tra mondo industriale e componenti della C.U.F.. Semmai, gli attacchi al professor Garattini sono venuti soprattutto dalla stampa, ma questi, evidentemente, sono del tutto estranei alla Commissione d'inchiesta; deplora, peraltro, che alcuni articoli di stampa abbiano riportato in tutto o in parte dati e documenti interni della Commissione.

Il senatore DI ORIO, con riferimento a quanto affermato dal presidente Martelli, precisa che la Commissione sanità del Senato non ha aperto una vera e propria inchiesta sull'operato della C.U.F., ma ha solo inteso approfondire, mediante l'audizione dei componenti della Commissione Unica del Farmaco, i rilievi espressi dall'allora sottosegretario alla sanità, senatore Nisticò, su presunti problemi di «conflitto di interessi» all'interno dell'organo ministeriale.

Si dichiara d'accordo sull'opportunità di ricorrere alla testimonianza formale ma, a tale proposito, ritiene necessario completare prima le audizioni di tutti i componenti di essa e verificare se essi abbiano avuto dei benefici personali dall'aver fatto parte della C.U.F., anche chiedendo loro di produrre la propria denuncia dei redditi.

Si sofferma, infine, su alcune delle affermazioni pronunciate ieri dal professor Garattini, esprimendo forti perplessità sul fatto che, con i tanti e gravi problemi che affliggono la sanità del nostro Paese, la Commissione spenda e abbia speso grandi energie nell'indagare sull'operato di seri ricercatori e professionisti che hanno svolto un compito lodevole per il bene dei cittadini e allo scrupoloso servizio dello Stato.

Rilevato poi che il relatore, senatore Brugnattini, è spesso assente, come è il caso odierno, alle sedute della Commissione relative all'indagine in questione, chiede che venga affiancato da un secondo relatore.

Il senatore XIUMÈ, a proposito delle recenti audizioni, esprime la sua personale umiliazione per ciò che è stato affermato da alcuni di coloro che sono intervenuti in Commissione. Questo non è un tribunale, ove chi viene, ritenendosi accusato, crede opportuno difendersi utilizzando ogni mezzo, comprese le gravi accuse espresse per i metodi utilizzati dalla Commissione d'inchiesta nell'adempimento del proprio man-

dato. Ritiene inaccettabili gli attacchi ricevuti dalla Commissione, dal relatore e da lui stesso personalmente, in quanto tra coloro che hanno espresso assenso alla relazione del senatore Brugnellini. Sottolinea, infine, la necessità che gli interventi degli auditi siano pacati ed equilibrati e l'opportunità che, qualora essi fossero offensivi per la Commissione, ne sia impedito il proseguimento.

Il senatore SERRA ribadisce il proprio dispiacere per quanto affermato dal professor Garattini ieri e, in parte, dal senatore Di Orio oggi, circa l'operato della Commissione sottolineando, con veemenza, come tali osservazioni siano lesive dell'immagine dell'organo parlamentare e dei membri che ne fanno parte.

Il senatore LAVAGNINI interviene sull'ordine dei lavori, richiamando l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di rinviare il proseguimento della discussione e di procedere all'audizione del professor Gessa, appena giunto da Cagliari.

Il presidente MARTELLI sottopone alla Commissione la proposta del senatore Lavagnini, che viene approvata.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIANLUIGI GESSA, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI NEUROPSICOFARMACOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI (A010 000, C34, 0001*)*

Il presidente BINAGHI ringrazia il professor Gessa per essere intervenuto all'odierna seduta e apre il ciclo delle domande.

Il senatore MARTELLI, nel ricordare le ragioni che hanno determinato la Commissione d'inchiesta ad approfondire il tema dei rapporti tra il mondo industriale ed i componenti della C.U.F. e sul conseguente, eventuale, «conflitto di interessi» formula le seguenti domande.

Innanzitutto, c'era o no un regolamento, c'erano o meno dei criteri di riclassificazione dei farmaci; erano questi disposti secondo un ordine gerarchico e sempre rispettati? Risponde a verità che la C.U.F. abbia preso decisioni in sedute in cui mancava il numero legale e, soprattutto, chiede se la commissione abbia deciso mai sulla base di formali votazioni. Domanda, poi, quante volte il professor Garattini si sia astenuto dal partecipare a discussioni e decisioni; se si sia risposto per iscritto al professor Federspil, riguardo alle critiche da lui mosse; e se la commissione abbia avuto un contraddittorio con le aziende farmaceutiche, prima di assumere decisioni.

Ritiene utile, infine, acquisire l'opinione del professor Gessa circa due problematiche. Quanto alla prima, può un principio attivo che ha subito delle modifiche importanti avere un valore economico diverso da quello originario o da altri, che hanno avuto correzioni differenti? Circa la seconda, la S.I.F.O. in un recente studio, ha affermato che il 50 per cento dei farmaci collocati in fascia C sono inutili; ora, posto che tali farmaci sono stati giudicati dalla C.U.F. non di adeguato beneficio per i pazienti, bisogna concludere che essi siano addirittura dannosi?

A proposito della dichiarazione resa dal professor Gessa circa i suoi rapporti con le aziende farmaceutiche, osserva che essa è stata molto

dettagliata nell'indicare sia i nomi che le cifre, diversamente da quanto fatto da qualche altro componente la commissione che ha dato invece risposte molto generiche; chiede i motivi di questa particolare attenzione.

Il senatore LAVAGNINI tiene a ribadire il suo personale apprezzamento per l'opera svolta dalla Commissione Unica del Farmaco con la riclassificazione, soprattutto tenendo conto delle vicende personali che ognuno dei componenti ha vissuto a causa, sia delle diffide dell'Associazione degli industriali farmaceutici che dell'indagine avviata dalla Magistratura. La Commissione d'inchiesta ha ritenuto di avviare un'indagine sul tema anche se, egli ritiene, da quanto viene emergendo dalle audizioni dei membri della C.U.F., appare probabile che molti degli elementi sui quali l'indagine ha fondato il suo avvio siano ormai venuti meno. D'altra parte è solo da una lettura attenta dei verbali che la Commissione può verificare l'esattezza delle affermazioni riportate da ciascuno dei componenti della commissione ministeriale.

Domanda quindi, se sia i criteri che le regole di comportamento siano state approvate all'unanimità e soprattutto, lo sia stato il provvedimento finale di riclassificazione del 29 dicembre 1993.

Ritiene utile, infine, conoscere l'opinione del professor Gessa circa il dibattito attualmente in corso all'interno della C.U.F., con particolare riferimento ai cosiddetti «farmaci innovativi».

Anche il senatore COSTA esprime vivo apprezzamento per l'opera compiuta dalla Commissione Unica del Farmaco. Sembra che la commissione adottasse decisioni senza ricorrere al voto, bensì basandosi sull'opinione generalmente concorde dei componenti; a tal riguardo, chiede al professor Gessa se, a suo avviso, le decisioni prese potevano essere diverse se si fosse proceduto ad un voto formale. A proposito del conflitto d'interessi, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, in mancanza di apposite norme sull'incompatibilità all'interno di un organo collegiale pubblico, come la C.U.F., vigono le norme generali previste dall'ordinamento giuridico sulle incompatibilità del giudice, non in quanto magistrato bensì come persona chiamata a giudicare di fatti o cose di rilevanza per la comunità; sottolinea quindi, l'insussistenza di un vero e proprio vuoto legislativo sulla materia. Relativamente poi alla critica da alcuni avanzata circa l'incompetenza dei componenti della C.U.F. ad assumere decisioni di carattere economico, sottolinea il suo personale convincimento che la persona più indicata per valutare il valore anche economico di un farmaco sia il tecnico della materia, cioè il farmacologo.

Conclude esprimendo il proprio rammarico per la mancanza di consapevolezza, che spesso si riscontra, del ruolo svolto da chi serve lo Stato. È infatti ingiusto che chi svolge un mandato affidatogli dallo Stato debba essere da alcuni rappresentanti di esso attaccato o, addirittura ingiuriato; sottolinea quindi, con forza, la necessità che, sino a che non venga da altri dimostrato il contrario, lo Stato debba sempre difendere chi con impegno lo serve.

Il senatore DIONISI evidenzia come, nel recente passato e anche attualmente, ci si sia trovati in presenza di un vero e proprio tentativo di

delegittimazione della C.U.F., da parte del mondo industriale, con lo scopo di tornare alla situazione precedente, nella quale il mercato era assolutamente libero di dettare le regole del gioco. Si rammarica che tale tentativo abbia trovato sponda anche all'interno delle istituzioni, soprattutto da parte di alcuni esponenti della Destra.

Esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla C.U.F., senza però eccedere, come hanno fatto alcuni colleghi, nel santificare i componenti della commissione; ritiene infatti che, forse, si poteva fare di più. Esprime, al riguardo, la sua posizione in merito alla classificazione dei farmaci, sottolineando come sia opportuno porre a carico dello Stato tutti i farmaci ritenuti utili e lasciare al libero mercato le altre specialità medicinali o, quando necessario, disporne addirittura la revoca dal commercio.

Quanto al «conflitto d'interessi», con riferimento a quanto affermato dal senatore Costa, evidenzia che quando non ci sono precise norme al riguardo la materia si configura solo, o soprattutto, come questione di coscienza personale.

Chiede quindi, se risulta al professor Gessa che i componenti della C.U.F. o alcuni di essi abbiano mai partecipato, in qualsiasi forma, alla promozione di un farmaco o di un'azienda farmaceutica.

Il presidente BINAGHI dà quindi la parola al professor Gessa.

Il professor GESSA, con riferimento alle richieste formulategli, precisa quanto segue.

La C.U.F., nella sua prima costituzione non ha mai approvato un vero e proprio regolamento; esisteva un accordo tra gentiluomini circa il rispetto di alcune poche regole di comportamento, che gli risultano essere state sempre rispettate; questo insieme di regole poi non è stato formalizzato che nel maggio dello scorso anno. Quanto ai criteri in base ai quali effettuare la riclassificazione, sottolinea come la commissione abbia dovuto sempre confrontarsi con il tetto di spesa imposto dal Governo, nell'assumere le proprie decisioni. Daltra parte, nel rispetto del mandato affidatole, la C.U.F., per inserire un farmaco nelle fasce a carico, totale o parziale, dello Stato, non poteva che escluderne degli altri, tenendo presente il limite di spesa e, ovviamente, il bene dei pazienti. Il provvedimento di riclassificazione, che conteneva anche i criteri sulla base dei quali erano state fatte le valutazioni, è stato peraltro approvato all'unanimità non avendo alcuno manifestato dissenso.

La Commissione Unica del Farmaco non ha mai votato; le decisioni, prese sempre collegialmente, con particolare attenzione alle competenze specifiche di ognuno dei componenti, erano frutto dell'affermarsi di un accordo generale e, del resto, nessuno, neanche il professor Federspil, ha mai chiesto di formalizzare, con il voto, le decisioni. Peraltro, chiunque era libero di manifestare il proprio dissenso e di chiederne la verbalizzazione; a questo proposito, evidenzia come i verbali erano sempre approvati dalla Commissione nella seduta successiva e, pertanto, in quella sede potevano essere oggetto di revisione o integrazione. Ritiene, poi, che se le decisioni fossero state adottate mediante formale votazione, il risultato sarebbe stato sempre lo stesso.

Quanto al professor Federspil, precisa che egli ha collaborato fattivamente con la commissione nel periodo della riclassificazione, nono-

stante abbia nel frattempo più volte manifestato opinioni differenti e posizioni critiche; non sa spiegarsi perchè ad un certo momento l'atteggiamento del professore sia cambiato. Aggiunge, peraltro, che i rilievi sollevati sono stati discussi dalla commissione e crede che sia stata data anche risposta scritta al professor Federspil a quanto da lui richiesto, poichè gli sembra che in tal senso si fosse dato mandato a chi coordinava i lavori.

In relazione, invece alla partecipazione del professor Garattini ai lavori della commissione, evidenzia l'impegno da questi profuso in tali lavori, tanto da non mancare mai ad una seduta.

Riguardo, invece, ai farmaci con principio attivo identico ma integrato o modificato nella sua composizione, ritiene che sia accettabile una certa differenza di prezzo ma non eccessiva; ricorda che in tali casi si siano registrate situazioni in cui il rapporto di prezzo era addirittura anche di 20 a 1.

Non si può dire poi, come per assurdo ipotizzato dal senatore Martelli, che il 50 per cento dei farmaci collocati in fascia C sia dannoso in quanto privi dei necessari elementi di beneficio per la salute dei pazienti. In quella fascia sono stati infatti classificati nobilissimi farmaci il cui rapporto costo-beneficio era più alto di altri uguali, le specialità medicinali da banco ed i cosiddetti «placebo».

Esclude che, nell'ambito della riclassificazione, sia stato effettuato un confronto sistematico con le aziende produttrici dei farmaci, prima di ogni decisione. Le specialità medicinali classificate, sono state infatti migliaia. Pur tuttavia, alcuni incontri con le Associazioni degli industriali ci sono state, ma su problemi di carattere generale. In ogni caso, ritiene opportuno che per la valutazione dei nuovi farmaci si proceda al confronto con il mondo industriale ed in tal senso sta infatti operando la commissione.

In relazione al particolare dettaglio della sua risposta alla richiesta del Ministro circa i rapporti intrattenuti, direttamente o indirettamente, con le aziende farmaceutiche, precisa che essa è stata elaborata dalla sua segreteria cui aveva dato incarico di raccogliere con grande scrupolo tutte le informazioni necessarie. Specifica, peraltro, che proprio in coincidenza con la sua entrata nella Commissione Unica del Farmaco il suo dipartimento di neuropsicofarmacologia ha registrato un potenziamento delle proprie strutture ed attività, tanto che nel registro dei primi 50 istituti di ricerca farmacologica mondiali, il dipartimento di Cagliari è situato al 23° posto.

Dichiara di non aver mai partecipato alla promozione di farmaci o di aziende farmaceutiche; chiarisce, però di essere intervenuto a congressi e convegni, nazionali ed internazionali, su argomenti del tutto scientifici e che nell'ambito degli stessi ci possa essere stato anche un contributo di tipo promozionale da parte di altri scienziati. Ritiene, comunque, che in tale situazione possano essersi trovati anche i colleghi della commissione, poichè ciò rientra nella normalità dei casi.

Quanto infine all'attuale dibattito sui farmaci cosiddetti «innovativi», sottolinea le difficoltà incontrate nella valutazione della novità che, peraltro, è spesso supportato di un prezzo più alto di altri farmaci analoghi già presenti sul mercato. E infatti complicato stabilire quando la novità abbia fondamento scientifico o quando, invece, essa non derivi piuttosto dalla propaganda delle aziende produttrici.

Il senatore XIUMÈ prende la parola per ringraziare il professor Gessa per l'equilibrio e la pacatezza delle sue dichiarazioni che, senza aver usato toni polemici nei confronti della Commissione l'ha aiutata a comprendere meglio i meccanismi decisionali e di funzionamento della C.U.F.; ritiene, tra l'altro, che il suo intervento abbia difeso la commissione meglio di quanto abbiano potuto fare altri. A proposito della collocazione del suo dipartimento, al 23° posto della graduatoria degli istituti di ricerca farmacologica mondiali, chiede in quale posizione del citato elenco sia collocato l'Istituto «Mario Negri».

Domanda infine, se, a suo avviso, la contrazione del mercato dei farmaci in Italia non sia dovuta oltre che all'opera della C.U.F., anche ad una maggiore consapevolezza dei pazienti dell'uso dei farmaci, indotta da una migliore informazione.

Il senatore CAMPUS si associa al senatore Xiumè nel esprimere apprezzamento per l'equilibrato intervento del professor Gessa. Ripete quindi domande, già poste ad altri componenti della C.U.F., circa le competenze della commissione in campo di economia del farmaco. In particolare, chiede se all'interno della commissione vi fossero e vi siano le necessarie competenze per prendere decisioni economiche e se, a tal fine, non sia opportuno, piuttosto, un supporto di tipo tecnico di un apposito organo come potrebbe essere il CIPE.

Domanda di conoscere l'opinione del professor Gessa circa l'opportunità di una minore permanenza nella C.U.F., come migliore garanzia di trasparenza per l'organo ministeriale e infine, chiede se all'interno della commissione qualcuno dei componenti abbia mai assunto una posizione di *leadership* rispetto agli altri.

La senatrice MODOLO ringrazia il professor Gessa per il pacato contributo portato ai lavori della Commissione d'inchiesta, che ha ricondotto nel giusto sentiero il senso delle audizioni.

Osserva che dopo l'importante lavoro di riclassificazione, operato dalla C.U.F., la spesa farmaceutica oggi viaggia al di sopra dei 10 mila miliardi fissati come tetto massimo nel 1994; anzi, sembrerebbe tendere a raggiungere i 12 mila miliardi. A questo riguardo, chiede quale possa essere il ruolo che la commissione può svolgere ai fini del controllo e del contenimento di tale spesa.

Il senatore SERRA esprime il suo personale apprezzamento per la serenità e l'esaustività delle risposte fornite e sottolinea come, invece, diversa è stata l'impressione in occasione delle audizioni di altri componenti della C.U.F..

Evidenzia che dall'esame dei dati, dal dibattito che su tale esame si è svolto e dalle informazioni acquisite nel corso delle audizioni, emerge a suo avviso - come peraltro era già stato ipotizzato nella relazione del senatore Brugnetti - la necessità di un intervento legislativo che detti una volta per tutte delle regole precise riguardo alla costituzione, alle competenze ed al funzionamento della Commissione Unica del Farmaco. A questo riguardo chiede di conoscere l'opinione del professore.

Il professor GESSA replica alle ulteriori domande.

Quanto alla richiesta del senatore Xiumè, specifica che nell'elenco dei primi 50 istituti di ricerca farmacologica mondiali non risulta alcun

altro istituto italiano e si ripromette di inviare presto alla Commissione una copia di tale documento.

È fuor di dubbio che il ruolo del professor Garattini all'interno della C.U.F. sia stato importante e certo, la sua presenza più robusta di quanto lo possa essere stata quella di ognuno degli altri componenti; sottolinea però, che tale ruolo non fosse affatto abusivo, dal momento che il professore ha sviluppato la sua scienza farmacologica in senso maggiormente manageriale rispetto agli altri che pure hanno ritenuto di rimanere nel campo puramente della ricerca ovvero della clinica; del resto, poi, c'è da evidenziare che le sue argomentazioni sono state sempre ampiamente documentate.

Quanto alla composizione della commissione, ritiene sì utile un ricambio frequente dei suoi componenti, ma richiama l'attenzione anche sulla necessità delle esperienze maturate all'interno della stessa; in altre parole, se ricambio deve esserci esso deve essere attuato gradualmente senza coinvolgere il complesso del collegio.

Ritiene auspicabile il conforto di un organo tecnico quale il CIPE alle valutazioni di tipo scientifico compiute dalla commissione e si dichiara disponibile ad accogliere qualsiasi intervento normativo volto a meglio regolamentare le attività della C.U.F..

Quanto infine alle prospettive future della spesa farmaceutica, crede che ancora molto possa essere fatto per contenerla e forse anche ridurre. A questo riguardo indica due linee, a suo avviso, fondamentali: perseguire una omogeneizzazione dei prezzi per prodotti uguali o analoghi e, soprattutto, una migliore informazione farmacologica dei medici, attualmente in balia eccessiva degli informatori scientifici delle aziende farmaceutiche.

Il presidente BINAGHI ringrazia il professor Gessa per il fattivo contributo portato all'indagine della Commissione d'inchiesta e chiude la seduta.

La seduta termina alle ore 11,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 16,45.

AUDIZIONE DEL COLONNELLO SANDRO FALCUCCI, FUNZIONARIO DEL SISDE
(R047 000, B65ª, 0041ª)

Il Comitato procede all'audizione del colonnello Falcucci, funzionario del SISDE, al quale pongono quesiti, relativi a diversi aspetti della vicenda legata all'attività informativa svolta dalla cosiddetta fonte «Achille», il presidente Brutti, i deputati Di Muccio, Lazzati, Soda e Neri e i senatori Boso e Marchetti.

Esaurita l'audizione del colonnello Falcucci, il Presidente ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 febbraio 1996, alle ore 10,30, con all'ordine del giorno l'audizione del dottor Antonio Di Pietro.

La seduta termina alle ore 19,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 18,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0032ª)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

*INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA: SE-
GUITO DELLA TESTIMONIANZA FORMALE DEL GENERALE SANDRO FERRA-
CUTI, SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA*
(A010 000, B55ª, 0001ª)

(Viene introdotto il generale Sandro Ferracuti).

La Commissione procede allo svolgimento del seguito della testimonianza formale del generale Sandro Ferracuti, che ha avuto inizio nella seduta di mercoledì 7 febbraio scorso.

Il generale FERRACUTI, nuovamente ammonito sulle responsabilità che egli assume nel deporre in sede di testimonianza formale davanti alla Commissione, risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE dai deputati BONFIETTI, FRAGALÀ, MATTARELLA e dai senatori DI ORIO e GUALTIERI.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il generale Ferracuti dichiara conclusa la sua testimonianza.

La seduta termina alle ore 21.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

Presidenza del Presidente
EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE
(R030 000, B26*, 0003*)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Vicepresidente.

Il Presidente Evangelisti, constatata la mancanza del numero legale, rinvia l'elezione del Vicepresidente ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 14.30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

85° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,35.

(2532) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6° Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FIEROTTI, che propone di formulare un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(2536) Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione
(Parere alla 7° Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il contenuto del provvedimento, rilevando che la deroga introdotta nell'ordinario sistema di accesso alle scuole di specializzazione, ancorchè provvisoria, determina una alterazione nelle condizioni di parità tra i candidati, in particolare per il prossimo anno accademico.

Su tale obiezione concorda il presidente PERLINGIERI; la Sottocommissione, quindi, si pronuncia positivamente sul provvedimento in titolo, con l'osservazione critica formulata dal relatore.

(2478) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole condizionato)

Il relatore FIEROTTI riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ritenendo che, per quanto di competenza, risultano discutibili le proposte di modifica che prevedono aggravamenti procedurali in forma di intesa o di concerto tra più amministrazioni. Tali soluzioni risultano non efficienti, nè necessarie.

Concorda il presidente PERLINGIERI, il quale sottolinea come la Sottocommissione abbia più volte manifestato l'indirizzo, conforme ai principi contenuti nella legge n. 241 del 1990, volto a preferire la conferenza dei servizi ai procedimenti di concerto e di intesa, ritenuti più gravosi e non sempre conformi al principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO concorda con le valutazioni del relatore e del presidente Perlingieri.

La Sottocommissione, infine, conviene di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ad eccezione di quelli che prevedono procedimenti di concerto e di intesa tra più amministrazioni, o altre forme di consultazione comunque denominate: in ordine a tali emendamenti si concorda su un parere favorevole, a condizione che i procedimenti ivi previsti siano sostituiti dalla conferenza dei servizi, di cui alla legge n. 241 del 1990.

(2522) Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido espone il contenuto del provvedimento e propone un parere favorevole.

Il senatore FONTANINI esprime riserve sul carattere particolare del provvedimento, sollecitando un chiarimento sul rapporto tra gli articoli 1 e 2.

Il RELATORE precisa che l'articolo 2 costituisce una specificazione, per il comune di Napoli, delle misure recate in via generale dall'articolo

1. Propone, comunque, di formulare un'osservazione intesa a rendere più esplicita la portata generale delle misure previste dall'articolo 1.

Con tale osservazione, si conviene di formulare un parere favorevole.

(2476) Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'Accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione si pronuncia positivamente sul disegno di legge in titolo.

(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale
(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio; il relatore GUBBINI illustra analiticamente il contenuto normativo del provvedimento, che reca misure eterogenee, sulle quali peraltro egli non ritiene di formulare obiezioni di ordine costituzionale.

Il presidente PERLINGIERI esprime riserve sulla reiterata estensione di misure di sostegno alle imprese, con effetti indiscriminati.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 10.

FINANZE E TESORO (6°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8ª Commissione:

(2498) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale: parere non ostativo.

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

ISTRUZIONE (7°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(2414) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale: parere favorevole con osservazioni;

alla 6ª Commissione:

(2532) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

(2498) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale: parere favorevole condizionato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Giovedì 15 febbraio 1996, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2414).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (2524).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2412).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2515).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2468).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (378).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).

- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).
 - MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
 - BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
 - SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
 - BAIOLETTI. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recanti disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).
 - DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 15 febbraio 1996, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale (2517).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2479).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Giovedì 15 febbraio 1996, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali (2522).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 15 febbraio 1996, ore 9

Relazione sull'applicazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, relativa al programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Giovedì 15 febbraio 1996, ore 9

Audizione del dottor Andrea Parini Giap.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 15 febbraio 1996, ore 11

Audizione del Direttore del Tg1.

Audizione del dottor Riccardo Bonacina, direttore del periodico «Vita».

Audizione di rappresentanti dell'UNRAE.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 15 febbraio 1996, ore 10,30

Audizione del dottor Di Pietro.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo**

Giovedì 15 febbraio 1996, ore 18

Relazione sulla missione in America Latina.

Comunicazione di nomina di consulente.
